

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 37-9086

L.R. 18/2017. - approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana per la realizzazione dell'intervento di "Impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Mune". Spesa regionale Euro 640.000,00.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con l'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24/11/1997 modificata con D.G.R. n. 1 – 7327 del 03.08.2018;

- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017, come da ultimo modificata con D.G.R. 22 febbraio 2019, n. 26-8452, ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo.

Il Comune di Paesana ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte attraverso la sottoscrizione in data 29 luglio 2008 ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, di un Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di "interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti" e tra questa, la stazione del comprensorio sciistico di Pian Munè- laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori attività di intervento in un'ottica di complementarietà e continuità;

Dato atto che:

il Comune di Paesana ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il procedimento di Accordo di programma per il "Impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Munè"; ed ha convocato la prima Conferenza in data 19 aprile 2018 nel corso della quale le Parti hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n.45 del 8/11/2018 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 21 maggio 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento di "Impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Munè" e della

relativa scheda di intervento allegata allo stesso (come da Verbale agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport).

Dato atto, inoltre, che, come da istruttoria svolta dal Settore Offerta Turistica e Sportiva, risultano soddisfatte le condizioni prescritte dalla D.G.R. 48-6154 del 15/12/2017, come da ultimo modificata con D.G.R. 22 febbraio 2019, n. 26-8452, in particolare:

- l'intervento proposto rientra tra gli ambiti di interventi prioritari ivi contemplati, in quanto trattasi di investimento inerente agli impianti di risalita;
- la proprietà dell'impianto è in capo al soggetto beneficiario;
- il Comune di Paesana, in quanto Ente Pubblico beneficiario, ha richiesto l'attivazione dell'Accordo di Programma soltanto per l'intervento di cui al presente provvedimento;
- il Comune di Paesana ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 2 del 28 marzo 2019, l'individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.r. 2/2009 e sm.i, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 48-6154 del 15/12/2017, come da ultimo modificata con D.G.R. 22 febbraio 2019, n. 26-8452, nonché avviato il procedimento finalizzato all'adozione della relativa variante urbanistica al P.R.G.C.;
- il suddetto impianto sciistico, sulla scorta delle risultanze dello studio affidato con D.D. n. 470 del 3/10/2017 alla società "in house" D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino comunicate con nota n. 17109 del 28/12/2017, inviata via PEC, è definibile di interesse locale ai sensi dell'art. 37 della sopra citata legge regionale n. 2/2009 s.m.i.;
- il contributo regionale concesso non supera la percentuale del 90% dell'investimento complessivo previsto.

Ritenuto, pertanto, di approvare, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio coinvolto mediante il "Impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Munè", il suddetto schema di Accordo di programma, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la relativa "Scheda intervento" (Allegato 1).

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad €712.000,00, è assicurata:

- per €640.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018, e impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per €72.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Bilancio del Comune di Paesana (missione 06- programma 01- titolo 2 macroaggregato 202)

Dato atto infine che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad €3.783.000,00 così determinate:

€24.500.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:

- € 1.400.000,00 importo dell'Accordo di programma stipulato con l'Unione Montana Alpi Graie per il "Miglioramento dell'offerta turistica invernale";
- € 1.000.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Locana per il "Potenziamento dell'impianto sciistico Alpe Cialma";
- € 1.144.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Roburent per gli interventi di "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colme" e "Realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet;
- € 4.900.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Frabosa Sottana per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolé ski";
- € 880.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Sampeyre per il "Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo – Innevamento programmato, opere accessorie e invaso Varisella";

- € 240.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Viola per la "Realizzazione della sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè";
- € 480.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Entracque per il "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo tapis roulant";
- € 4.500.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Limone Piemonte per la "Potenziamento e ammodernamento impianti di innevamento programmato";
- € 2.500.000,00 importo dell'Accordo di Programma con il Comune di Varzo per lo "Sviluppo turistico del territorio – miglioramento della viabilità";
- € 800.000,00 importo dell'Accordo di Programma con il Comune di Frabosa Soprana per l'intervento di "Potenziamento dell'impianto di innevamento programmato della stazione sciistica di Frabosa Soprana";
- € 1.000.000,00 importo dell'Accordo di programma con l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale per l'intervento di "Potenziamento dell'innevamento artificiale del comprensorio sciistico dell'area Bielmonte – Oasi Zegna",
- € 441.000,00 importo dell'Accordo di programma con il Comune di Malesco per la realizzazione dell'intervento di "Recupero e Potenziamento funzionale dell'impianto Cui Dariolo";
- € 792.000,00 importo dell'Accordo di programma con l'Unione Montana della Valle Vigizzo per il "Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo- realizzazione interventi per lo sviluppo turistico socio economico della Valle Vigizzo";
- € 640.000,00 importo del suddetto Accordo.

Dato atto della determinazione dirigenziale n. 463 del 23.10.2018 "L.r. 18/2017, art. 13. Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017".

Dato atto dell'accertata conformità del presente atto alla D.G.R. 2-3277 del 10 maggio 2016 "Restituzione fondi e aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. (art. 19 l.r. 6/2016). Autorizzazione a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018".

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

vista la D.G.R. del 03 agosto 2018 n. 1-7327, "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- ✓ di approvare, ai sensi della legge regionale 18/2017 e nel rispetto della D.G.R. n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017, come da ultimo modificata con D.G.R. 22 febbraio 2019, n. 26-8452, lo schema di Accordo di programma, tra la Regione Piemonte e il Comune di Paesana per la realizzazione dell'intervento di "Impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Munè", di cui all'allegato A e la Scheda intervento di cui all'Allegato 1) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- ✓ di demandare al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato la sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma, previa idonea attestazione relativamente alla copertura dei costi a carico del Comune Paesana nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- ✓ di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad € 712.000,00, è assicurata:
 - per €640.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018 ed impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
 - per €72.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Bilancio del Comune di Paesana (missione 06- programma 01- titolo 2 macroaggregato 202)
- ✓ Dato atto infine che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad €3.783.000,00 così determinate:
 - ✓ €24.500.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:
 - ✓ € 1.400.000,00 importo dell'Accordo di programma stipulato con l'Unione Montana Alpi Graie per il "Miglioramento dell'offerta turistica invernale";
 - ✓ € 1.000.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Locana per il "Potenziamento dell'impianto sciistico Alpe Cialma";
 - ✓ € 1.144.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Roburent per gli interventi di "Potenziamento impianto innevamento programmato Loc. Bric Colme" e "Realizzazione impianto innevamento sul Monte Alpet";
 - ✓ € 4.900.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Frabosa Sottana per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolé ski";
 - ✓ € 880.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Sampeyre per il "Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo – Innevamento programmato, opere accessorie e invaso Varisella";
 - ✓ € 240.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Viola per la "Realizzazione della sciovia presso gli impianti sciistici Viola/Saint Grèè";
 - ✓ € 480.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Entracque per il "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo tapis roulant";
 - ✓ € 4.500.000,00 importo dell'Accordo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Limone Piemonte per la "Potenziamento e ammodernamento impianti di innevamento programmato";
 - ✓ € 2.500.000,00 importo dell'Accordo di Programma con il Comune di Varzo per lo "Sviluppo turistico del territorio – miglioramento della viabilità";
 - ✓ € 800.000,00 importo dell'Accordo di Programma con il Comune di Frabosa Soprana per l'intervento di "Potenziamento dell'impianto di innevamento programmato della stazione sciistica di Frabosa Soprana";
 - ✓ € 1.000.000,00 importo dell'Accordo di programma con l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale per l'intervento di "Potenziamento dell'innnevamento artificiale del comprensorio sciistico dell'area Bielmonte – Oasi Zegna",

- ✓ € 792.000,00 importo dell'Accordo di programma con l'Unione Montana della Valle Vigezzo per il "Potenziamento del turismo montano invernale ed estivo- realizzazione interventi per lo sviluppo turistico socio economico della Valle Vigezzo";
- ✓ € 640.000,00 importo del suddetto Accordo.
- ✓ di dare atto che l'Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Paesana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI PAESANA PER LA REALIZZAZIONE DI “IMPANTO DI INNEVAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DI PIAN MUNE”.

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l’approvazione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal “Programma Torino 2006” e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione “PAR FSC 2007/2013”- di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013- non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d’investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d’investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Paesana ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell’ambito dello sviluppo economico del

territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

- l'Intesa istituzionale tra la Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, CC.MM. e Comuni diversi del cuneese per "Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29.07.2008 – Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Cuneo compreso nel "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" stralcio del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", art. 21 della L. 166/02, laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori e necessarie attività di intervento in un'ottica di complementarietà e continuità;

con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 ;

- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

La Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

le risorse messe a disposizione del sopra citato Accordo di programma sottoscritto il 29 luglio 2008 di completamento degli "Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti" hanno consentito al Comune di Paesana l'attivazione di una serie di importanti iniziative volte al rinnovamento e potenziamento degli impianti di risalita a servizio dell'intero comprensorio sciabile presente sul territorio;

ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Paesana nell'ambito del "Sistema neve regionale" si rende necessario realizzare un impianto di innevamento programmato a servizio dell'intero comprensorio sciabile;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Paesana di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per la realizzazione di "impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Munè", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la sopra citata D.G.R. n 48 - 6154 del 15 dicembre 2017;

con nota prot. n. 1479 del 29 marzo 2019 il Comune di Paesana ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento dell'intervento sopra descritto;

il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'importo di euro 712.000,00 è stato approvato dal Comune di Paesana con deliberazione della Giunta n. 22 del 4/4/2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione n. 57 del 28 giugno 2018 la Giunta Comunale di Paesana ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento di Accordo ed il Responsabile Unico del Procedimento.

CONSIDERATO

che il Comune di Paesana ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 19 aprile 2019. e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul n. 45 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'8 novembre 2018

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 21 maggio 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. del di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. del del Comune di Paesana di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino;

E

Il Comune di Paesana rappresentato dal Sindaco, domiciliato per la carica in Via Barge, 6 - Paesana;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1 denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Scheda Intervento" sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione di "Impianto di innevamento del comprensorio sciistico di Pian Munè" di cui all'Allegato 1), che contiene la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione, conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse .

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Paesana;

Art. 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Paesana.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Gianluigi Manzone in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Paesana.

Articolo. 5

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;

- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento" il Comune di Paesana;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma" (RAP), il designato dal Comune di Paesana per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il designato del Comune di Paesana;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 712.000,00;
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 640.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017;
- Il Comune di Paesana farà fronte, per l'importo di euro 72.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul Bilancio dell'Ente - Missione 6 - programma 01 - titolo 2 macroaggregato 202.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto "Interventi per l'innervamento programmato" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell' Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Paesana. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di

spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Paesana, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. Il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente,

nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
- c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

- 1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Paesana o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
- 2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

- 1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
- 2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine,

adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;

- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 19 Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20 Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Paesana che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005).

Articolo 24 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Paesana.

Allegati al presente Accordo:
Scheda intervento



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

INTERVENTI PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
 B Progetto localizzato e trasversale
 C Progetto localizzato con effetti diffusi
 D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
CN	PAESANA	12034	LOCALITA' PIAN CROESIO		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE OPERE DI PRESA, CONDOTTE E INVASO DA UTILIZZARSI PER L'INNEVAMENTO PROGRAMMATO DEL BACINO SCIISTICO DI PIAN MUNE'- PIAN GROESIO.

G) CUP (ove già richiesto) C98B18000350006

G) CUP (Ove già previsto)

C98B18000350006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.)
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

VINCOLO PAESAGGISTICO D.lgs 42/2004, VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 45/89, AREE SOGGETTE AD USO CIVICO

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : 30/09/2019

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura (gg/mm/aaaa

c) **la data prevista** di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro:

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Autorizzazione costruzione e manutenzione bacino di accumulo LR 25/2010	REGIONE PIEMONTE	NO	30/09/2019
Autorizzazione vincolo idrogeologico	REGIONE PIEMONTE	NO	30/09/2019
Concessione amministrativa usi civici	REGIONE PIEMONTE	NO	30/11/2019
Nulla osta MISE art, 95 Dlgs 295/06	Ministero Sviluppo Economico	NO	30/09/2019
Concessione derivazione acque pubbliche	PROVINCIA DI CUNEO	NO	01/03/2020
Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004	Comune di Paesana	NO	30/09/2019

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			04/04/2019	E
Note affidamento diretto da parte del RUP importo < 40.000,00					
2	DEFINITIVA	01/06/2019	P	15/07/2019	P
Note					
3	ESECUTIVA	15/10/2019	P	01/12/2019	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	15/04/2020	P	31/05/2020	P
procedura aperta in quanto importo > 200.000,00					
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	30/06/2020	P	30/10/2021	P
Note					
D3	COLLAUDO	30/10/2021	P	30/11/2021	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	08/12/2021	P	08/12/2021	P
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;

D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;

D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2019	0,00	40.000,00	40.000,00	5,62%
anno 2020	0,00	300.000,00	300.000,00	47,76%
anno 2021	0,00	372.000,00	372.000,00	100,00%
anno				
Totali				

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 REGIONE	640.000,00	D.C.C. 16 del 28 MARZO 2019
2 COMUNE	72.000,00	D.C.C. 16 del 28 MARZO 2019
3		
4		
5		
6		
Totale	712.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	8500
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI PAESANA
Indirizzo	VIA BARGE N. 6 - PAESANA -
CAP - Provincia	12034 - CUNEO
Telefono/Fax	0175/94105
E-mail	servizitecnici.comune@paesana.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Mario ANSELMO
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	VIA BARGE N. 6 - PAESANA
CAP - Provincia	12034 - CUNEO
Telefono/Fax	0175/94105
E-mail	sindaco.comune@paesana.it

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Andrea CAPORGNO
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Indirizzo	VIA BARGE 6 - PAESANA
CAP - Provincia	12034- CUNEO
Telefono/Fax	0175/94105
E-mail	servizitecnici.comune@paesana.it